

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura tra Metalmec S.r.l. e l'Acquirente. Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali saranno considerate valide solo se stipulate in forma scritta.

1.2 Eventuali condizioni generali d'acquisto redatte dall'Acquirente non saranno applicabili ai rapporti fra le parti a meno che le stesse non siano espressamente accettate in forma scritta da Metalmec S.r.l..

1.3 In ogni caso, le eventuali condizioni di acquisto redatte dall'Acquirente non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali con le quali dovranno essere coordinate. Nel caso di contrasto le presenti Condizioni Generali prevarranno sulle condizioni generali formulate dall'Acquirente.

2. Formazione del contratto

2.1 Le offerte di vendita formulate dalla Metalmec S.r.l. hanno una validità di 30 giorni decorrenti dall'invio delle stesse all'Acquirente. Decorso inutilmente il suddetto termine l'offerta di vendita non avrà più alcuna validità.

2.2 Le offerte formulate da agenti rappresentanti ed ausiliari di commercio della Metalmec S.r.l. non sono impegnative e vincolanti fino ad espressa conferma in forma scritta da parte della Metalmec S.r.l. stessa.

2.3 I prezzi indicati nelle offerte di vendita non comprendono il montaggio, l'installazione, l'assistenza all'installazione, i corsi di addestramento, la manutenzione e/o altri servizi analoghi, a meno che tali prestazioni siano espressamente comprese nell'offerta stessa.

2.4 Il Contratto tra le parti si perfeziona al momento della accettazione della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente.

3. Prezzi – Pagamenti - Termini

3.1 I prezzi dei prodotti sono indicati nell'offerta di vendita e/o nella conferma d'ordine inviata da Metalmec S.r.l. Fino al momento del ricevimento dell'accettazione della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente, Metalmec S.r.l. si riserva il diritto di modificare il prezzo dei prodotti nei casi in cui si verificano aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera, delle forniture di energia o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione.

3.2 Fatti salvi diversi accordi scritti stipulati tra le parti, i prezzi dei prodotti s'intendono sempre Franco Fabbrica (EXW Incoterms® 2010) con consegna presso i magazzini del venditore, siti in Via San Cassiano, 6 - 24030 Mapello (BG) - Italia. Le operazioni di carico saranno effettuate dal Venditore a proprie spese. I rischi delle operazioni di carico e scarico devono intendersi a carico dell'Acquirente.

3.3 I pagamenti devono essere effettuati nei termini e con le modalità che sono espressamente indicati nella conferma d'ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Metalmec S.r.l. devono essere effettuati al domicilio della medesima. Eventuali pagamenti effettuati nei confronti di agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Metalmec S.r.l. non si considerano effettuati e pertanto non liberano l'Acquirente dalla obbligazione assunta, finché le relative somme non pervengono alla Metalmec S.r.l. medesima.

3.4 Fatti salvi specifici accordi formulati in forma scritta, i pagamenti devono essere effettuati in Euro.

3.5 Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce alla Metalmec S.r.l. il diritto di:

- a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
- b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;

c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Metalmec S.r.l. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

3.6 Eventuali ritardi o irregolarità nei pagamenti comporteranno la decadenza dal beneficio del termine con la conseguenza che le somme dovute a Metalmec S.r.l., a qualsiasi titolo, diverranno immediatamente esigibili.

3.7 L'Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. L'Acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di Metalmec S.r.l.

4. Riserva di Proprietà

4.1 I Prodotti, ai sensi dell'art. 1523 c.c., rimarranno di proprietà di Metalmec S.r.l. sino a quando non sia stato effettuato il pagamento integrale del prezzo pattuito secondo i termini e le condizioni previste all'art. 3.

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di una rata, che superi l'ottava parte del prezzo complessivamente stabilito o nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1525 e 1456 c.c., con conseguente diritto di Metalmec S.r.l. di provvedere al ritiro dei prodotti forniti trattenendo quanto già incassato a qualsiasi titolo sulla base del presente contratto, fatto salvo anche ogni indennizzo per deperimento o diminuito valore commerciale dei prodotti, nonché per tutti gli eventuali maggiori danni.

4.2 Qualora su iniziativa di terzi venisse operato sui prodotti un sequestro o un pignoramento, l'Acquirente si impegna a far inserire nel relativo verbale di esecuzione delle suddette procedure la dichiarazione che la proprietà dei prodotti, in virtù del presente patto di riservato dominio, è della Metalmec S.r.l. L'Acquirente si impegna inoltre ad informare immediatamente Metalmec S.r.l. affinché possa agire in sede di opposizione e/o rivendica della proprietà, fatto salvo l'obbligo di tenere indenne Metalmec S.r.l. medesima da ogni conseguenza inerente e/o derivante dalle suddette procedure giudiziarie e/o amministrative e/o comunque da iniziative dei terzi.

5. Consegna

5.1 Salvo patto contrario da stipulare in forma scritta, la fornitura dei Prodotti si intende Franco Fabbrica (EXW Incoterms® 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all'Acquirente nel luogo di consegna indicato al precedente punto 3.2.

5.2 I termini di consegna indicati sulla conferma d'ordine hanno carattere indicativo e si computano in giorni lavorativi. E' esclusa qualsiasi responsabilità di Metalmec S.r.l. per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. Qualora l'Acquirente non sia in regola con i pagamenti, anche relativi ad altre forniture, la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e Metalmec S.r.l. avrà diritto di ritardare le consegne fino al momento in cui l'Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute.

Se, per cause non imputabili a Metalmec S.r.l., l'Acquirente o il vettore da questo designato non provveda a prendere in consegna i prodotti, Metalmec S.r.l., previa comunicazione all'Acquirente, potrà stoccarli addebitando a quest'ultimo ogni relativo costo sostenuto.

6. Forza maggiore - Cause di sospensione del contratto

6.1 Metalmec S.r.l. non risponderà dei ritardi, né più in generale della mancata o dell'imperfetta esecuzione degli obblighi contrattuali in tutti i casi nei quali tali inadempimenti siano determinati da forza maggiore.

Per forza maggiore si intende ogni avvenimento che non sia dipendente dalla volontà o dalla capacità di Metalmec S.r.l. e che si sottragga alla sua possibilità di controllo e che abbia carattere di imprevedibilità. Sono considerati tali, senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo: *calamità naturali, guerre, rivoluzioni, scioperi, atti della pubblica autorità, interruzioni nelle forniture di energia elettrica ecc.*

6.2 Metalmecc S.r.l. non risponderà inoltre dei ritardi e/o della mancata e/o dell'imperfetta esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti nella misura tali conseguenze derivino, direttamente o indirettamente, da:

- a) violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento da parte dell'Acquirente;
- b) azioni (od omissioni) dell'Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie al fine di procedere alla fornitura dei prodotti;
- c) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all'esecuzione del lavoro ed alla fornitura dei prodotti;
- d) qualsiasi altra causa non imputabile a Metalmecc S.r.l.

6.3 Tutte le circostanze indicate ai punti **6.1** e **6.2** sospenderanno l'esecuzione del Contratto per la durata degli eventi che la determinano. Qualora la sospensione del contratto dovesse perdurare per un periodo superiore ai sei mesi, sarà in facoltà di ciascuna parte recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo email certificata (PEC), oppure a mezzo Fax.

7. Specifiche tecniche e documentazione

7.1 I pesi, le dimensioni, le prestazioni, i colori e qualsiasi altro dato indicato nei cataloghi, nei listini prezzi, nelle circolari, nelle conferme d'ordine, o in qualsiasi altro documento illustrativo, redatti da Metalmecc S.r.l., così come le caratteristiche dei campioni dimostrativi, hanno carattere indicativo e non hanno natura vincolante. Metalmecc S.r.l. si riserva, pertanto, il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i particolari costruttivi e le specifiche tecniche dei propri prodotti.

7.2 Le caratteristiche suindicate assumeranno carattere vincolante solo per realizzazioni speciali per cui il cliente ha avanzato apposita richiesta o nell'ipotesi in cui le stesse siano espressamente indicate come tali nell'offerta di vendita e/o nella conferma d'ordine.

7.3 Sarà cura di Metalmecc S.r.l. avvisare previamente il cliente qualora le modifiche apportate alle specifiche tecniche dei prodotti abbiano carattere sostanziale. Si considerano sostanziali le modifiche che comportano la variazione o l'aggiunta di nuove funzioni al prodotto, oppure la modifica delle prestazioni e/o delle portate dichiarate dal fabbricante. In tale ultimo caso, l'Acquirente ha la facoltà di risolvere il Contratto entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, con esclusione per ambedue le parti di qualsiasi eventuale responsabilità per danni.

8. Legislazione e normativa tecnica applicabile

8.1 I prodotti della Metalmecc S.r.l. sono conformi alle direttive ed regolamenti dell'Unione Europea pertinenti ed applicabili, nonché alla normativa tecnica europea armonizzata nell'ambito della suddetta legislazione.

I prodotti non rientranti nel campo di applicazione di direttive e/o regolamenti dell'Unione Europea sono conformi alla pertinente legislazione Italiana, ove esistente ed alla eventuale normativa tecnica richiamata da tale legislazione.

I prodotti che non rientrino neanche nel campo di applicazione della legislazione italiana, sono conformi alle normativa tecnica europea e/o internazionale e/o nazionale espressamente richiamata nei manuali d'uso e/o nei cataloghi e/o nei listini prezzi della Metalmecc S.r.l.

8.2 L'Acquirente si assume la responsabilità di verificare prima dell'invio dell'ordine ogni eventuale difformità esistente tra la legislazione indicata al punto 8.1 e quella applicabile nel paese di destinazione dei prodotti.

In seguito alla conclusione del Contratto l'Acquirente non potrà rifiutare i prodotti contestando le suddette difformità e dovrà tenere indenne e manlevare Metalmecc S.r.l. da ogni eventuale responsabilità che dovesse conseguire a causa della non conformità dei prodotti alle pertinenti norme del paese di destinazione dei prodotti medesimi.

9. Garanzia Convenzionale limiti ed esclusioni

9.1 Metalmecc S.r.l. garantisce che i prodotti forniti sono conformi a quanto stabilito nel contratto e che gli stessi sono esenti da vizi e/o difetti che potrebbero renderli inadatti all'uso a cui sono espressamente destinati.

9.2 La presente garanzia è limitata ai soli vizi e/o difetti dei prodotti che siano originari del procedimento di fabbricazione o che siano riconducibili ai materiali utilizzati o ancora che derivino da difetti di progettazione riconducibili a Metalmecc S.r.l.

La garanzia non copre i difetti derivanti dalla normale usura dei prodotti o delle parti componenti degli stessi. L'operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale del prezzo pattuito.

9.3 Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto.

9.4 La garanzia è operativa alla condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati, installati, messi in servizio, utilizzati e mantenuti, trasportati e movimentati in conformità alle indicazioni riportate nel manuale di istruzioni e avvertenze allegato al prodotto e/o nelle schede tecniche fornite da Metalmecc S.r.l.

9.5 La garanzia decade qualora siano state apportate modifiche e/o alterazioni al prodotto non espressamente autorizzate in forma scritta dall'ufficio tecnico di Metalmecc S.r.l. e/o non eseguite dal personale di Metalmecc S.r.l. medesima o da quest'ultima autorizzato. La garanzia decade altresì qualora siano eseguite riparazioni non autorizzate da Metalmecc S.r.l. o da personale non espressamente autorizzato da quest'ultima.

9.6 L'Acquirente, al momento della consegna, è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'eventuale presenza di vizi e/o difetti. L'Acquirente dovrà firmare il documento di trasporto/consegna solo dopo avere verificato l'integrità della parte esterna ed interna della merce, nonché dopo aver verificato il numero e lo stato dei colli. In caso di anomalie e/o difformità l'Acquirente dovrà apporre riserva specifica, sia sulla propria copia del documento di trasporto/consegna che su quella dell'incaricato del trasporto, indicando i motivi della riserva apposta (esempio: collo mancante / imballo mancante o non integro /danneggiamento merce e tipologia del danno). La mancata apposizione di riserva specifica precluderà la possibilità di Metalmecc ad autorizzare eventuali richieste di rimborso.

9.7 La denuncia di eventuali non conformità e/o vizi e/o difetti dovrà essere effettuata entro 8 giorni dalla consegna dei prodotti. La denuncia di eventuali vizi e/o difetti occulti dovrà avvenire entro 8 giorni dalla scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il periodo di validità della garanzia.

9.8 Le denunce in garanzia dovranno essere inviate in forma scritta alla Metalmecc S.r.l. all'indirizzo email: metalmecc@mail-certificata.it o, in alternativa, all'indirizzo email info@metalmeccsrl.it, indicando dettagliatamente i vizi e/o i difetti e/o le non conformità riscontrate, allegando idonea documentazione fotografica. L'Acquirente decade dal diritto di garanzia qualora non consentisse alla Metalmecc S.r.l. di effettuare ogni ragionevole controllo entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

9.9 In seguito alla verifica della regolarità della richiesta di intervento in garanzia effettuata dall'Acquirente, Metalmecc S.r.l. potrà, a propria scelta:

- a) riparare i prodotti difettosi;
- b) fornire gratuitamente prodotti dello stesso genere di quelli risultati difettosi;
- c) emettere nota di credito in favore dell'Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti difettosi.

Nei casi previsti ai punti b) e c) Metalmecc S.r.l. potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diverranno di sua proprietà. Nel caso in cui il fornitore decidesse di non chiedere la resa dei prodotti difettosi, questi ultimi non potranno più essere utilizzati e dovranno essere smaltiti a cura e spese dell'Acquirente, dandone notizia a Metalmecc S.r.l..

9.10 Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, le spese relative agli interventi effettuati in garanzia dall'assistenza tecnica di Metalmecc S.r.l. saranno sostenute dalla stessa, fatti salvi i costi di spedizione e/o di trasporto del prodotto che rimarranno a carico dell'Acquirente. Nell'eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Metalmecc S.r.l., le spese di riparazione, sostituzione e trasporto dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all'Acquirente.

9.11 La garanzia è valida ed applicabile unicamente in relazione a prodotti nuovi. Nessuna garanzia è prevista in relazione a prodotti usati e/o ricondizionati.

9.12 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Metalmecc S.r.l. comunque originata dai prodotti forniti. Si esclude pertanto espressamente l'applicabilità della garanzia prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.

9.13 Nel caso di vendita ad Acquirenti qualificabili come Consumatori sono fatti salvi tutti i diritti che sono previsti dalla direttiva 99/44/CE e dai rispettivi provvedimenti attuativi di recepimento.

Art. 10 RESPONSABILITA'- LIMITI ED ESCLUSIONI

10.1 La responsabilità di Metalmecc S.r.l. è esclusa per danni diretti, indiretti, a persone e/o animali e/o a cose dovuti all'errato montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto.

10.2 La responsabilità di Metalmecc S.r.l. è inoltre esclusa per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali o cose, a seguito della modifica dei prodotti oggetto di fornitura, nonché a seguito della mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze contenute nella documentazione fornita unitamente ai prodotti medesimi.

10.3 La responsabilità di Metalmecc S.r.l. è altresì esclusa in relazione ad eventuali danni che possano derivare dal mancato rispetto delle norme di legge e/o dei regolamenti vigenti nei paesi di effettiva utilizzazione dei prodotti medesimi.

10.4 In nessun caso Metalmecc S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario ad esso associato.

10.5 In ogni altro caso, la responsabilità di Metalmecc S.r.l. non potrà eccedere il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega.

10.6 L'Acquirente s'impegna a manlevare ed a tenere indenne Metalmecc S.r.l. nei confronti di qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa da chiunque avanzati in relazione ad incidenti e/o danni e/o pericoli arrecati a soggetti terzi in connessione all'utilizzo del prodotto.

11. Riservatezza

11.1 E' fatto obbligo all'Acquirente di mantenere riservati tutti i dati e le notizie di carattere tecnico quali, ad esempio, documentazione tecnica, disegni, prospetti e manuali, *know how* provenienti da Metalmecc S.r.l. in esecuzione del presente contratto. Nessuna di tali informazioni potrà essere divulgata a terzi senza un preventivo, esplicito e specifico consenso scritto del Venditore.

11.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che:

- a) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte dell'Acquirente, dei suoi dipendenti o collaboratori, o
- b) erano in possesso dell'Acquirente prima che le ricevesse da Metalmecc S.r.l. o
- c) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto l'Acquirente relativamente al loro utilizzo, o
- d) possono essere divulgate a terzi in base ad un'autorizzazione scritta di Metalmecc S.r.l.

Art. 12 Varie

La cessione da parte dell'Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di Metalmecc S.r.l., sarà considerata nulla. Metalmecc S.r.l. avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal Contratto, dopo averlo notificato per iscritto all'Acquirente.

L'invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun effetto sulla validità delle restanti clausole.

E' inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun modo essere interpretata quale rinuncia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse collegate o conseguenti.

Art. 13 Legge applicabile e foro competente

13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.

13.2 Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il foro di Bergamo.